

Peraltro, è stata anche ipotizzata la configurazione della Commissione come autorità indipendente, poiché le funzioni svolte postulano una posizione di imparzialità e la sua composizione la rende in qualche modo più rappresentativa dello Stato-comunità che non dello Stato-apparato.

La riforma del 2005 non ha tuttavia riconosciuto esplicitamente alla Commissione la natura di autorità indipendente, pur avendo introdotto mutamenti che ne potenziano le caratteristiche di neutralità e paragiurisdizionalità.

In quest'ottica alla Commissione sono state assegnate funzioni giustiziali, con finalità deflattive del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo in materia di accesso.

Inoltre, coerente con tali finalità di potenziamento dell'imparzialità e di potenziamento delle funzioni della Commissione appare la norma, contenuta sempre nella riforma del 2005, che equiordina la Commissione per l'accesso al Garante per la protezione dei dati personali (cioè ad una Autorità indipendente) in caso di interferenza fra i relativi procedimenti.

Infatti, nei ricorsi presentati innanzi alla Commissione, può essere richiesto il parere al Garante e nel caso di ricorso presentato al Garante, può essere richiesto il parere alla Commissione.<sup>25</sup>

Tuttavia dalla stessa legge del 2005 è stata modificata la composizione della Commissione per l'accesso, riducendo da quattro ad uno i membri rappresentanti del potere esecutivo e da quattro a due i membri rappresentanti dell'accademia, lasciando invariata la rappresentanza dei poteri legislativo e giudiziario e la competenza alla loro designazione, con conseguente potenziamento delle caratteristiche di neutralità ed imparzialità.

**Nell'anno 2013, la composizione è stata ulteriormente ridotta portando da due ad uno i professori universitari ed è stato soppresso un dirigente ministeriale tra i suoi componenti<sup>26</sup>**

Nonostante la riduzione del numero dei componenti, il ruolo giustiziale della Commissione si è andato anno dopo anno rafforzando ed esaminando il grafico di cui alla precedente figura 17, si osserva, come detto, che ad una parziale flessione nell'attività consultiva è corrisposto un forte incremento del numero dei ricorsi decisi.

---

<sup>25</sup> Il comma 4 dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990 stabilisce in particolare che: "Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione".

<sup>26</sup> Per il dettaglio della composizione della Commissione per l'accesso nelle otto composizioni che si sono succedute dalla sua istituzione ad oggi vedi il precedente Capitolo 1.

Nel 2013 la Commissione per l'accesso ha trattato 1095 ricorsi (nel 2012 erano stati 1045, a fronte dei 701 del 2011) mentre i pareri resi nel 2013 sono scesi 98, contro i 135 del 2012 e i 197 del 2011).

Inoltre, molto forti sono stati gli **effetti deflattivi dell'attività giustiziale** della Commissione sul contenzioso innanzi al giudice amministrativo, in materia d'accesso, per i quali si rimanda alle **figure 19 e 20** del paragrafo seguente. **Al riguardo appare indicativo il confronto tra l'esiguità del numero di ricorsi presentati al T.A.R. nell'anno 2013, pari a 19, a fronte dei 1095 ricorsi esaminati dalla Commissione per l'accesso.**

Il numero elevatissimo di decisioni, la totale gratuità e speditezza del procedimento, l'immediatezza della tutela hanno fatto sì che il ricorso alla Commissione si ponga in una posizione di sostanziale alternatività rispetto al ricorso al T.A.R..

**Le funzioni giustiziali e di deflazione del contenzioso in materia di accesso sono attuate dalla Commissione per l'accesso pur in totale mancanza di poteri coercitivi, sostitutivi e sanzionatori che sarebbero necessari e auspicabili al fine di rendere effettiva la funzione di vigilanza svolta in qualità di "guardiana della trasparenza" dalla Commissione per l'accesso.**

Inoltre, pur senza godere formalmente di piene garanzie d'indipendenza e neutralità, la Commissione ha sempre svolto il suo compito in piena libertà e con totale imparzialità di giudizio, privilegiando, nelle proprie decisioni, interpretazioni estensive del diritto di accesso, sempre in coerenza con una funzione concepita come quella di garante del principio di trasparenza.

Come mostrano i dati illustrati nel dettaglio nei seguenti paragrafi, la **percentuale di ricorsi per i quali è stata dichiarata la cessata materia del contendere è stata nel 2013 pari al 10,9%, a fronte di un valore pari al 9,8% registrato nel 2012.**

Tale dato dimostra che le amministrazioni, sempre più spesso, consentono l'accesso ai cittadini, senza neanche attendere la decisione della Commissione per l'accesso, rendendo disponibili i documenti chiesti, nelle more della trattazione del ricorso.

Inoltre, **in caso di decisioni di accoglimento, la maggior parte delle amministrazioni concede l'accesso, pur essendo consentita dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 la conferma motivata del diniego, entro trenta giorni dalla decisione della Commissione.** Ciò non può che essere interpretato come una prova del fatto che, pur in assenza di poteri coercitivi, l'attività giustiziale della Commissione esercita un'efficace *moral suasion* nei confronti delle amministrazioni, che sono incentivate a consentire l'accesso<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Per il dettaglio degli esiti dei ricorsi alla Commissione nel 2013 vedi le **figure 21 e ss.**

L'attività giustiziale della Commissione per l'accesso ha dunque contribuito al rafforzamento dei principi di trasparenza e all'interpretazione delle norme in materia d'accesso ai documenti in maniera sempre più estensiva.

Inoltre, si osserva che il ruolo attribuito alla Commissione dalla legge n. 241 del 1990 deve essere inquadrato nell'ambito del diritto dell'Unione europea e in particolare dell'obbligo di trasparenza rivolto ad attestare il rispetto delle norme fondamentali dell'UE, ed in particolare il rispetto dei principi di non discriminazione in base alla nazionalità e della parità di trattamento, sanciti dagli articoli 12, 43 e 49 del Trattato.

Nel quadro della normativa europea, infatti, le informazioni e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni costituiscono un'opportunità piuttosto che un vincolo. La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 ha già da tempo invitato gli Stati ad un generale riutilizzo di tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico", allo scopo sia di consentire "l'evoluzione verso la società dell'informazione e della conoscenza" sia di "consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazioni di posti di lavoro"; e, com'è noto, di recente si è giunti a prevedere che l'interesse pubblico alla trasparenza possa giustificare che i documenti dello Stato in possesso delle istituzioni europee siano resi accessibili a chiunque anche nell'ipotesi che lo Stato ne abbia negato la divulgazione.

L'elevato numero dei ricorsi decisi e la funzione di deflazione del contenzioso mostrano quindi come la Commissione si ponga quale struttura unica e particolare nell'ordinamento giuridico italiano a garanzia del diritto di accesso dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e dei soggetti privati gestori di pubblici servizi.

Alla luce di questi principi non può che emergere l'eccezionalità del ruolo della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che ha sinora costituito – con minima spesa per l'erario (i componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso) e a costo zero per gli interessati – una sede amministrativa giustiziale di impulso alla cultura e all'effettività non solo del diritto di accesso, ma anche delle situazioni ad esso collegate quali la trasparenza e la tutela dei dati personali. Essa svolge quindi un importante ruolo di aderenza reale alla giustizia come valore costituzionale, attuando il principio della Costituzione che garantisce la tutela dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione.

Da ultimo il legislatore è intervenuto considerevolmente ampliando l'ambito e la portata del dovere di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Si veda, il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e in particolare l'art. 11 che ha introdotto il principio della trasparenza organizzativa e,

successivamente, il d.lgs. n. 33 del 2013 che ha abrogato il citato articolo 11, riprendendone i principi e ampliandone la portata, attraverso l'introduzione del cosiddetto "accesso civico"<sup>28</sup>.

### 7.1 Gli effetti deflattivi sul contenzioso giurisdizionale in materia di accesso dell'attività giustiziale della Commissione

Il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 25 della legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, costituisce un rimedio amministrativo, in tutto assimilabile al ricorso gerarchico improprio, in quanto rivolto ad un organo non originariamente competente, né legato a quello competente da una relazione organica di sovraordinazione.<sup>29</sup>

Tale strumento di tutela offerto al cittadino, non solo favorisce l'esercizio effettivo del diritto d'accesso nei confronti dell'amministrazione pubblica, ma, tenuto anche presente il non trascurabile costo di un eventuale ricorso giurisdizionale, contribuisce anche ad una consistente riduzione del contenzioso giurisdizionale, come illustrato dalla seguenti **Figure 19 e 20**, dalle quali risulta che su un totale di **4.787** ricorsi trattati dalla Commissione dal 2006 al 2013, solo **101** decisioni sono state successivamente impugnate dinanzi al TAR.

In particolare **nel corso del 2013, su un totale di 1095 ricorsi, solo 19 decisioni** della Commissione sono state successivamente oggetto di impugnativa dinanzi al TAR.

Il rapporto medio tra decisioni della Commissione e ricorsi al TAR nell'arco temporale dal 2006 al 2013 è nel complesso pari al del **2,1%**.

Nel corso **dell'anno 2013**, si è registrato un **decremento del tasso di impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni della**

<sup>28</sup>Pe un approfondimento sulla tematica vedi il Capitolo 5 di questa relazione

<sup>29</sup> Tale assunto è ormai assodato, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato. Vedi tra le tante in tal senso Cons. di Stato, Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938, secondo cui: "non sussiste in astratto alcun motivo giuridico per escluder che in materia d'accesso sia ammissibile un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ecc.) E' d'altra parte questa è sicuramente l'intenzione del legislatore, che nell'attuale testo dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 ha previsto un ricorso amministrativo al difensore civico che si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio) e che nell'Atto Senato n. 1281 ha previsto anche un analogo ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge stessa (anche esso configurabile come ricorso gerarchico improprio)." Anche il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 maggio 2008, n. 3675 ha aderito alla tesi che assegna a tale rimedio natura di ricorso amministrativo, osservando che le norme di legge e regolamentari che delineano il procedimento innanzi alla Commissione, configurano in modo chiaro un iter di tipo giustiziale, osservando in particolare che: "il trasferimento in sede giurisdizionale di una controversia instaurata in sede gerarchica possa avvenire solo quando il procedimento giustiziale sia stato correttamente instaurato, ciò discendendo dalla necessità di evitare facili elusioni del termine decadenziale previsto per l'esercizio dell'azione innanzi al giudice. Tale principio è applicabile anche all'actio ad exhibendum in quanto, come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, la natura impugnatoria del relativo ricorso prescinde dalla natura della situazione giuridica sottostante".

**Commissione che si è attestato sull'1,74% a fronte del 2,11% del 2012 e del 2,76% registrato nell'anno 2011.**


**Figura 19: effetti deflattivi dell'attività giustiziale della Commissione**

RICORSI DECISI DALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
EFFETTI DEFLATTIVI SUL CONTENZIOSO IN MATERIA  
D'ACCESSO DINANZI AL TAR

La Commissione, dall'entrata in vigore del DPR 184/2006, ha adottato 4784 decisioni, delle quali solo 101 sono state impugnate al TAR

RICORSI decisi dalla COMMISSIONE		RICORSI AL TAR	RAPPORTO TRA RICORSI AL TAR E RICORSI ALLA COMMISSIONE
ANNO 2006 (2° sem.)	125	2	1,60%
ANNO 2007	361	7	1,94%
ANNO 2008	426	10	2,35%
ANNO 2009	479	8	1,67%
ANNO 2010	603	15	2,49%
ANNO 2011	653	18	2,76%
ANNO 2012	1045	22	2,11%
ANNO 2013	1095	19	1,74%
<b>TOTALE</b>	<b>4.787</b>	<b>101</b>	<b>2,11%</b>

**Figura 20** percentuale di impugnativa dinanzi al TAR delle decisioni della Commissione



## 7.2 Il ricorso dinanzi alla Commissione – la procedura

In caso di diniego espresso o tacito, limitazione o differimento dell'accesso, i cittadini possono - entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta di accesso - presentare richiesta di riesame del diniego alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

La procedura è molto snella, ed è interamente disciplinata dal citato articolo 25, e dagli articoli 11 e 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Il ricorso può essere proposto alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso, ovvero avverso il provvedimento di differimento d'accesso ed anche dal controinteressato all'accesso avverso le determinazioni che consentono l'accesso ed è completamente gratuito e non richiede particolari formalismi.

E' trasmesso mediante raccomandata o a mezzo telefax ovvero per via telematica alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Nel corso dell'anno 2013<sup>30</sup> si è verificato un forte incremento dell'utilizzo della PEC da parte dei cittadini per l'invio delle richieste di parere e dei ricorsi alla Commissione.

Il ricorso deve essere necessariamente notificato agli eventuali controinteressati, a pena d'inammissibilità, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata.

Deve essere presentato, a pena d'irricevibilità, nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta d'accesso.

I controinteressati al ricorso, nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, possono presentare, alla Commissione per l'accesso, le loro controdeduzioni<sup>31</sup>.

Nel termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, la Commissione deve emettere la propria decisione. Scaduti i termini senza una pronuncia della Commissione, il ricorso si intende respinto. Al riguardo, si segnala che la Commissione si è, sino ad oggi, sempre pronunciata espressamente, su tutti i ricorsi presentati e che mai ha fatto formare il silenzio-rigetto per inutile decorso del tempo.

<sup>30</sup> Come si è visto nel capitolo 2 – Figura 8.

<sup>31</sup> Ai sensi dell'articolo 12, c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.


### 7.3 Gli esiti dei ricorsi nell'anno 2013

Nell'anno 2013 la Commissione per l'accesso si è riunita 15 volte ed ha esaminato un totale di 1095 ricorsi e 98 pareri, per una media di 73 ricorsi e circa 7 pareri a seduta, con picchi di oltre 77 ricorsi nel mese di giugno, di 82 ricorsi nella seduta del 3 ottobre, di 86 il 18 novembre, di 91 il 12 settembre e di ben 117 ricorsi nella seduta del 25 ottobre 2013.

L'informatizzazione e la dematerializzazione dei lavori della Commissione, attraverso la creazione del fascicolo elettronico e l'utilizzo del sito intranet riservato per la lavorazione on line e della PEC (vedi capitolo 2 – **figure 3 - 7 e 8**) hanno reso più agili e veloci i lavori della Commissione, consentendo di raggiungere, nel corso del 2013, livelli sempre maggiori di efficienza e produttività

Nella **figura 21**, è messo a confronto l'esito dei ricorsi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

**Figura 21: esiti dei ricorsi in percentuale dal 2009 al 2013**



Nell'arco temporale in esame, si registra un tendenziale aumento complessivo dei ricorsi decisi nel merito, cioè di quelli respinti, di quelli accolti o comunque favorevolmente risolti in quanto parzialmente accolti o dichiarati improcedibili per cessata materia del contendere (a seguito della concessione dell'accesso da parte dell'amministrazione resistente, nel more della decisione del ricorso) che nel complesso sono oltre la metà.

In particolare, nel 2013 si è registrato un incremento dei ricorsi accolti rispetto agli anni 2012 e 2011, anche se nel 2009 e 2010 il dato registrato era più alto.


Inoltre, dal grafico sopra riportato si può notare che, nel 2010, il totale dei ricorsi inammissibili era salito rispetto al dato registrato nell'anno 2009, mentre si osservava un decremento delle pronunce d'inammissibilità nel 2011, ancora più accentuato nel 2012.

Nel 2013 i ricorsi dichiarati inammissibili sono tornati ad aumentare e ciò in parte è dovuto alla presentazione nell'anno di riferimento di ricorsi volti ad ottenere l'accesso civico ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013, per i quali la Commissione si è dichiarata incompetente, non essendo previsto dal citato d.lgs. il ricorso alla Commissione per l'accesso avverso la violazione degli obblighi di pubblicazione, ma unicamente il ricorso al TAR.

Si registra inoltre, un leggero aumento delle pronunce di improcedibilità per cessata materia del contendere nell'anno 2013 rispetto al 2012.

Occorre sottolineare al riguardo che l'aumento del numero di pronunce di improcedibilità denota la crescente propensione delle amministrazioni resistenti a concedere l'accesso agli atti in pendenza del ricorso alla Commissione per l'accesso e che ciò va interpretato come un indicatore del crescente livello di *moral suasion* esercitata dalla Commissione per l'accesso nei confronti delle amministrazioni resistenti, incentivate a consentire l'accesso, prima ancora di aspettare l'esito del ricorso, con il connesso positivo effetto di immediata tutela sostanziale del diritto d'accesso, già nella fase prodromica del procedimento innanzi alla Commissione stessa.

Come si evince dalla seguente **figura 22**, nel 2013 i ricorsi dichiarati inammissibili sono stati il 33,1%



Il numero relativamente alto d'inammissibilità è determinato anche dal fatto che al loro interno sono ricompresi sia tutti i casi in cui la Commissione si è dichiarata incompetente (ricorsi presentati avverso i dinieghi di accesso degli Enti locali, in presenza di difensore civico provinciale o regionale e ricorsi presentati in materie che esulano dall'accesso ai documenti amministrativi), sia in tutti i casi di inammissibilità previsti dall'articolo 12, comma 7, lettere b) e c) del d.P.R. n. 184 del 2006 (ricorso proposto da soggetto non legittimato, o privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della , dell'articolo 12 del citato d.P.R. o privo di uno degli allegati elencati al comma 4, dello stesso articolo 12).

Le cause di inammissibilità più frequenti sono la mancata notifica ai controinteressati, la mancata allegazione del provvedimento impugnato, la carenza assoluta di prospettazione della vicenda oggetto di gravame.

I ricorsi dichiarati irricevibili, perché presentati tardivamente, nell'anno 2013, sono diminuiti e sono risultati pari all'8,3% dei ricorsi presentati (nel 2012 erano pari al 10,7%). Ciò denota una maggiore conoscenza delle procedure da parte dei cittadini.

I ricorsi accolti nel 2013 sono stati in totale pari al 29%, in netto aumento rispetto al 2012 in cui il dato si attestava al 26,7%. I ricorsi parzialmente accolti sono stati il 5,3% (in aumento rispetto al 2012 in cui si era registrato il 2,5% di accoglimenti parziali). I ricorsi dichiarati improcedibili per cessata materia del contendere, avendo, in tali casi, le amministrazioni interamente soddisfatto la pretesa di parte ricorrente, concedendo l'accesso ai chiesti documenti nelle more della trattazione del ricorso dinanzi alla Commissione per l'accesso, sono stati nel 2013 pari al 10,9%.

Il dato complessivo porta ad una percentuale di esiti favorevoli al ricorrente pari al 45,2% dei casi trattati dalla Commissione nel corso del 2013, in forte aumento rispetto al 2012 in cui si registrava il 39% di esiti favorevoli (nell'anno 2011 si era registrato, nel complesso, il 44% di esiti favorevoli).

Le decisioni interlocutorie, di sospensione dei termini per incombenze istruttorie (nei quali sono ricompresi anche le sospensioni per notifica ai controinteressati non conoscibili dal ricorrente) sono state nel 2013 pari al 5,4%, in netta diminuzione rispetto al 2012, anno in cui si registrava il 6% di decisioni interlocutorie, del totale delle decisioni (nell'anno 2011 le decisioni interlocutorie di sospensione erano state pari all'8,3%).

Anche questo dato conferma una maggiore consapevolezza delle corrette procedure da parte sia dei cittadini ricorrenti, sia delle amministrazioni resistenti.


I ricorsi respinti sono stati, nell'anno 2013 pari all'8,3% (nel 2012 erano stati pari al 21,3% e nel 2011 pari all'11%, contro il 16% del 2010, e il 13% del 2009).

Tale flessione delle decisioni di rigetto può essere valutato come un dato positivo in quanto denota la crescente efficacia del ricorso alla Commissione per l'accesso per la tutela degli interessi sostanziali dell'accidente.

#### 7.4 I ricorsi alla Commissione e le amministrazioni resistenti

Nell'anno 2013 sono stati presentati alla Commissione ricorsi rivolti avverso i dinieghi d'accesso (espresi o taciti) di tutte le pubbliche amministrazioni<sup>32</sup>, compresi gli enti locali.

Figura 23: ricorsi per amministrazioni resistenti nell'anno 2013



<sup>32</sup> Ancorché la Commissione per l'accesso abbia una competenza limitata, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, alle sole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Nella **Figura 23** sopra riportata sono indicate, in maniera particolareggiata, tutte le amministrazioni contro le quali i cittadini hanno rivolto ricorso nel corso dell'anno 2013.


Esaminando il grafico nel dettaglio si nota che le amministrazioni nei cui confronti sono stati presentati il maggior numero di ricorsi nel 2013 sono, nell'ordine, ai primi tre posti: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa. Seguono i Comuni, gli Enti previdenziali, le Agenzie delle entrate e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Giustizia, gli Ordini professionali, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, Equitalia, le Asl e le Aziende ospedaliere, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, IRSAP, Poste Italiane SPA, i Vigili del fuoco, il Ministero per i beni e le attività culturali, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli affari esteri, l'Agenzia delle dogane, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le Province, la Rai, le Regioni, l'Agenzia del territorio, la Corte dei conti, la Presidenza della Repubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Banca d'Italia, le Camere di commercio.

Come si evince dalla seguente **Figura 24**, nel 2013 la percentuale di ricorsi più alta è quella presentata contro il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari al 17,1%** del totale. Si registra dunque un forte incremento di dinieghi d'accesso impugnati per tale Dicastero, rispetto ai ricorsi presentati nel 2012 (la percentuale di ricorsi presentati nel 2012 era stata del 10,3%, in netta diminuzione rispetto all'anno precedente, confermando un trend positivo che continuava da quattro anni - nell'anno 2011 erano il 15,4%, all'anno 2010 il 17,7% e nel 2009 il 20%). L'alto numero di gravami riferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve comunque essere rapportato al fatto che all'interno del conteggio totale figurano anche i ricorsi presentati contro gli uffici periferici, gli uffici scolastici regionali e provinciali, gli enti di ricerca, gli istituti scolastici, i convitti e le università.

**Il 15,3% dei ricorsi** alla Commissione per l'accesso sono stati presentati **contro il Ministero dell'interno**. Nel 2013, anche per questo Dicastero si è registrato un netto aumento delle richieste di riesame di diniego d'accesso, con una inversione di tendenza rispetto alla diminuzione registrata nel 2012, anno in cui la percentuale di ricorsi era stata pari al 12,1%, in diminuzione rispetto all'anno 2011, in cui si era raggiunto il 13,3% (nel 2010 i ricorsi contro il Ministero dell'interno erano stati 12,38% e solo 9% nel 2009). Nella percentuale indicata sono comunque ricompresi anche tutti i ricorsi presentati avverso gli uffici periferici, le Prefetture, le Questure ed i Commissariati.

Anche per il **Ministero della difesa** i ricorsi sono in aumento rispetto all'anno precedente. La percentuale di ricorsi presentati **nell'anno 2013** è pari al **14,1%**. Il dato riportato comprende sia gli uffici centrali che quelli periferici, compresi i comandi e le caserme dei Carabinieri. Nell'anno 2012 i ricorsi presentati erano stati pari al 12,8%, in aumento rispetto al 2011, in cui erano stati pari al 12,4%. Tuttavia, considerato che nel 2010 e nel 2009 tali ricorsi erano stati superiori al 16%, il dato registrato nel 2013 appare in ogni caso relativamente positivo.

**Figura 24: percentuale di ricorsi per amministrazione nel 2013**



Nei confronti degli **Enti previdenziali** si registra un aumento dei ricorsi presentati nel 2013, pari al **5,8%** a fronte del 3,6% registrato nel 2012. (Nell'anno 2011 si era registrato un dato pari al 7,3%, contro il 4,29% del 2010. Nel 2009 i ricorsi erano stati l'8%).

Diminuiscono invece i ricorsi contro le **agenzie delle entrate** che passano al 4,8% nel 2013 a fronte del 4,9% del 2012. (Nel 2011 erano stati pari al 4,1).

Diminuiscono anche i ricorsi contro le **Agenzie del territorio**, pari nel 2013 allo **0,2%** (a fronte dello 0,4 misurato nel 2012) e restano costanti in percentuale i ricorsi contro le Agenzie delle dogane pari nel 2013 allo 0,3% (lo stesso dato percentuale era stato registrato anche nel 2012 e nel 2011).

I ricorsi contro il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** risultano nel 2013 pari al **4,5%**, in lieve aumento rispetto al 2012 in cui si era registrato un dato pari al 4,3%, in diminuzione di un punto percentuale rispetto all'anno 2011, in cui si era registrato il 5,3% (3,96% dell'anno 2010. Nel 2009 erano 5%).

Nel 2013 sono aumentati in percentuale anche i ricorsi presentati contro i dinieghi d'accesso del **Ministero dell'economia e delle finanze**, che sono stati pari al **2,2%** (nel 2012 erano stati solo l'1,4%, mentre nel 2011 si erano attestati al 4%, contro il 5,12% del 2010 e il 12% del 2009).

Si registra una netta diminuzione percentuale dei ricorsi presentati contro **Equitalia SPA** pari all'1,2% nel 2013 ( Nel 2012 si era registrato il 6,6%; il 3,3% nel 2011).

I ricorsi contro gli **ordini professionali** sono diminuiti nell'anno di riferimento, passando dal 3,5% nel 2012 al 3,1% (erano 2,3% del 2011)